

## 6. Il nuovo pacchetto legislativo sulla libera circolazione delle merci

Sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 218 del 13/08/2008 sono stati pubblicati tre provvedimenti (due Regolamenti e una Decisione) che hanno introdotto importanti novità relativamente alla materia trattata nella presente guida:

1. Regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che stabilisce procedure relative all'applicazione di determinate regole tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro e che abroga la decisione n. 3052/95/CE;
2. Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;
3. Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE.

Obiettivi generali del nuovo pacchetto legislativo sono:

- a) per i prodotti coperti da normative europee di armonizzazione (circa il 75% del totale):
  - rafforzare la vigilanza sul mercato per evitare l'immissione sul mercato di prodotti pericolosi;
  - armonizzare i metodi di lavoro degli organismi di certificazione;
  - creare una terminologia giuridica comune, adottando definizioni applicabili a tutte le normative di armonizzazione;
  - rafforzare il ruolo del marchio CE;
- b) per i prodotti non armonizzati:
  - ridurre gli ostacoli tecnici alla libera circolazione dei prodotti all'interno dell'Ue, originati dalle diverse regolamentazioni vigenti nei Paesi europei.

In questo capitolo cercheremo di illustrare in breve le principali novità introdotte dai tre provvedimenti, tenendo comunque conto che rimandi alla nuova normativa sono stati inseriti, dove rilevanti, all'interno degli altri capitoli della guida.

1. Obiettivo del **Regolamento 764/2008** è quello di favorire l'applicazione pratica del principio del **mutuo riconoscimento** (si veda il box a pag. 7), che per i settori non coperti da una normativa comunitaria di armonizzazione prevede che gli Stati membri non possono in linea di principio bloccare l'accesso al proprio mercato di prodotti legalmente commercializzati in altri Paesi dell'Unione europea; le uniche deroghe a tale principio sono enunciate dall'art. 30 del Trattato CE e devono essere basate su esigenze imperative di carattere generale, come ad esempio la tutela della salute e sicurezza pubblica o la protezione dell'ambiente.



Nella pratica, la corretta applicazione del principio del mutuo riconoscimento ha però riscontrato numerosi ostacoli, con conseguenti pesanti costi sulle imprese, che hanno spesso rinunciato a commercializzare i loro prodotti in altri Paesi europei oppure hanno dovuto adattarli alle diverse regolamentazioni tecniche vigenti a livello nazionale.

Per questo motivo, il Reg. 764/2008 definisce con maggiore chiarezza obblighi e diritti di imprese e autorità nazionali, in particolare:

- spetta alle autorità nazionali l'onere di provare l'esistenza di uno dei motivi che ostacolano l'immissione in commercio di un prodotto;
- gli operatori economici devono avere la possibilità di ricorrere contro le decisioni degli Stati membri;
- gli Stati membri devono istituire dei "punti di contatto prodotti" a cui gli operatori economici degli altri stati potranno rivolgersi gratuitamente per sapere quali sono le regole tecniche applicabili ad un determinato tipo di prodotto e le eventuali autorizzazioni preventive a cui i prodotti sono soggetti.

Le disposizioni del Regolamento 764/2008 si applicheranno a partire dal 1/1/2010, per dar tempo agli Stati membri di adeguarsi alla nuova normativa.

Per ulteriori informazioni sul principio del mutuo riconoscimento:



[http://ec.europa.eu/enterprise/regulation/goods/mutrec\\_en.htm](http://ec.europa.eu/enterprise/regulation/goods/mutrec_en.htm)

2. Il **Regolamento 765/2008**, pur non incidendo direttamente sulle norme che regolamentano i requisiti di sicurezza che le imprese devono rispettare, disciplina due aspetti comunque fondamentali per assicurare il corretto funzionamento del mercato interno.

a) La **vigilanza sul mercato**, attraverso:

- la cooperazione e lo scambio di informazioni tra autorità di vigilanza e autorità preposte alla protezione dei consumatori;
- introduzione di misure specifiche relative ai controlli alle frontiere dei prodotti;
- sistemi per assicurare il ritiro dal mercato di prodotti pericolosi, estendendo tra l'altro anche ai prodotti coperti da direttive di armonizzazione (compresi quindi quelli per cui è previsto il marchio CE) le disposizioni relative al sistema di "allerta" previsto dalla Direttiva 2001/95/CE sulla sicurezza generale dei prodotti (si veda il paragrafo 5.2).

b) L'**accreditamento** degli organismi di ispezione, certificazione e prova. Fino ad ora infatti non era mai stato disciplinato a livello comunitario l'aspetto dell'accREDITAMENTO, sarebbe a dire dell'attestazione da parte di un'autorità centrale della competenza tecnica degli organismi che devono a loro volta verificare la conformità dei prodotti alle norme applicabili. La mancanza di regole comuni in materia ha fatto sì che nella Comunità venissero adottati metodi e sistemi differenti, sicché il rigore applicato nell'esecuzione dell'accREDITAMENTO varia da uno Stato membro all'altro.

Per rimediare a queste difformità, il regolamento prevede che ogni Stato membro designi un unico organismo nazionale di accREDITAMENTO, che:

- operi con autorità pubblica e nell'interesse pubblico;
- sia no profit ed indipendente dagli organismi di valutazione della conformità e da pressioni commerciali;





- sia membro dell'infrastruttura europea di accreditamento e si sottoponga a sua volta ad una valutazione *inter pares* organizzata da tale organismo europeo secondo procedure condivise e trasparenti.

Oltre ai due punti sopra illustrati, il Regolamento 765/2008 fornisce finalmente (art. 30) una **definizione** precisa ed univoca della **marcatatura CE** e dei suoi rapporti con eventuali altri marchi. Si dice infatti che:

- *“La marcatatura CE è l'unica marcatatura che attesta la conformità del prodotto alle prescrizioni applicabili della normativa comunitaria di armonizzazione pertinente che ne dispone l'apposizione”* (art. 30, par. 4);
- *“È vietata l'apposizione su un prodotto di marcature, segni o iscrizioni che possano indurre in errore i terzi circa il significato della marcatatura CE o il simbolo grafico della stessa”* (art. 30, par. 5).

Anche le disposizioni del Regolamento 765/2008, così come quelle del Regolamento 764/2008, si applicheranno a partire dal 1° gennaio 2010.

3. La **Decisione** 768/2008, partendo dal presupposto che molti termini utilizzati dalle varie direttive europee di armonizzazione non sono mai stati definiti con chiarezza e sono stati pertanto nel tempo interpretati e applicati in maniera difforme, introduce finalmente definizioni chiare di taluni concetti fondamentali e costituirà pertanto d'ora in poi il quadro giuridico di riferimento per l'elaborazione della normativa comunitaria di armonizzazione.

In particolare, la Decisione 768/2008:

- definisce chiaramente gli **obblighi delle diverse tipologie di operatori economici** che possono intervenire nel processo che porta all'immissione sul mercato di un prodotto: fabbricante, rappresentante autorizzato (o mandatario), importatore, distributore (si veda il cap. 4). Se la responsabilità di apporre il marchio CE su un prodotto spetta infatti solo al fabbricante (o al suo rappresentante autorizzato), anche gli operatori economici che intervengono nella catena di distribuzione devono adottare le misure necessarie per garantire che siano messi a disposizione sul mercato solo prodotti conformi;
- definisce le procedure di valutazione della conformità ed i relativi moduli (si veda il paragrafo 3.4), in sostituzione della precedente Decisione 93/465/CEE;
- detta regole e condizioni per l'apposizione della marcatatura CE e per la redazione della dichiarazione CE di conformità;
- stabilisce le condizioni a cui devono attenersi gli Stati membri per la notifica degli organismi di valutazione della conformità (cosiddetti “organismi notificati”, si veda il paragrafo 3.4) alla Commissione Europea.

Per ulteriori informazioni sul nuovo pacchetto legislativo e per scaricare i testi dei provvedimenti adottati:

 [http://ec.europa.eu/enterprise/regulation/internal\\_market\\_package/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/enterprise/regulation/internal_market_package/index_en.htm)

 [http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/index_en.htm)





## Allegati

### Scheda 1

#### Glossario

##### Accreditamento

L'accreditamento è un sistema ufficiale che attesta, in totale indipendenza e mediante l'autorità prevista, la competenza, l'imparzialità e l'integrità degli **organismi notificati**. Permette così di trasmettere la fiducia nei confronti delle certificazioni rilasciate da enti terzi.

##### Autocertificazione

La procedura di valutazione della conformità effettuata dal fabbricante stesso, senza il ricorso ad un organismo terzo ("organismo notificato").

##### Dichiarazione di conformità CE

Le direttive "nuovo approccio" impongono al **fabbricante** (o al suo mandatario stabilito nella Comunità europea) l'obbligo di redigere una **dichiarazione CE di conformità**, anche nel caso in cui nella valutazione di conformità sia intervenuto un organismo notificato. Tale dichiarazione contiene tutte le informazioni appropriate al fine di identificare le direttive in virtù delle quali è redatta, i riferimenti del fabbricante, del prodotto ed eventualmente del mandatario, l'organismo notificato e le **norme armonizzate** che sono state utilizzate. La dichiarazione di conformità CE deve garantire che il prodotto corrisponda ai **requisiti essenziali di sicurezza** individuati dalle direttive applicabili al prodotto in questione. Deve essere conservata per almeno 10 anni a partire dall'ultima data di produzione del prodotto (salvo che le singole direttive non prevedano espressamente una data diversa, si vedano i paragrafi 3.5 e 3.6) e messa a disposizione dell'autorità di sorveglianza che ne faccia domanda.

##### Direttive "nuovo approccio"


Il cosiddetto "nuovo approccio", messo in atto nel 1985, ha rivoluzionato la legislazione comunitaria relativa alla libera circolazione delle merci, allontanandosi dall'approccio tradizionale, che prevedeva all'interno delle stesse direttive comunitarie una descrizione minuziosa delle regole tecniche a cui dovevano conformarsi i prodotti, a vantaggio di un approccio più snello.

Oggi, le direttive raggruppano delle disposizioni generali, applicabili a settori o famiglie di prodotti (ad esempio, macchine, prodotti da costruzione, giocattoli, etc.) o a tipologie specifiche di rischi (ad esempio, compatibilità elettromagnetica).

Secondo i principi del "nuovo approccio", l'armonizzazione si fonda su "requisiti essenziali", che sono risultati da raggiungere o rischi da trattare e che devono essere comuni all'insieme dei Paesi dell'Unione europea e dello Spazio Economico Europeo - SEE. La scelta dei mezzi tecnici mediante i quali attendere a tali risultati è lasciata ai fabbricanti.

Vi sono però norme tecniche europee armonizzate, che aiutano il fabbricante in tale percorso: tali norme traducono i requisiti indicati dalle direttive in **specifiche tecniche** che permettono di raggiungerli. In genere non sono obbligatorie, ad eccezione della Direttiva "Prodotti da costruzione", 89/106/CEE del 21.12.1988, dove le norme applicabili ai prodotti individuati dalla normativa sono obbligatorie.

Qualora il prodotto sia conforme a tali norme si considera automaticamente conforme ai requisiti essenziali previsti dalla direttiva.





### **Fabbricante**

Qualsiasi persona fisica o morale che assuma la responsabilità dell'ideazione e fabbricazione di un prodotto, in vista della sua **immissione in commercio**, e ciò a suo nome o con il proprio marchio.

### **Fascicolo tecnico (o documentazione tecnica)**

Le direttive "nuovo approccio" impongono al fabbricante l'obbligo di preparare una documentazione tecnica che contenga informazioni volte a dimostrare la conformità del prodotto ai requisiti essenziali di sicurezza previsti. Si compone dunque di tutti i dati che dimostrino le azioni intraprese dal fabbricante al fine di raggiungere la conformità del prodotto ai requisiti previsti dalla direttiva (descrizione del prodotto, informazioni sulla sua ideazione, fabbricazione, funzionamento, etc).

La documentazione tecnica deve essere conservata per almeno 10 anni dal momento dell'ultima data di fabbricazione del prodotto (salvo che le singole direttive non prevedano espressamente una data diversa, si veda il paragrafo 3.5) e deve essere messa a disposizione dell'autorità di vigilanza che ne faccia richiesta.

### **Marcatura CE**

Il marchio CE è un simbolo che attesta che il prodotto sul quale esso è apposto è conforme ai requisiti essenziali di salute, sicurezza e/o ambientali delle direttive applicabili al prodotto in questione.

Tale simbolo attesta inoltre che le procedure di valutazione della conformità del prodotto rispetto ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla direttiva sono state applicate.

### **Messa in servizio**

La messa in servizio corrisponde al primo utilizzo di un prodotto da parte di un utilizzatore finale sul territorio comunitario.

### **Immissione sul mercato**

L'immissione sul mercato corrisponde al primo momento in cui un prodotto è reso disponibile sul mercato comunitario (a titolo gratuito o oneroso), in vista di una sua successiva distribuzione o del suo utilizzo sul territorio comunitario.

### **Norme**

Le norme sono documenti tecnici, generalmente di applicazione volontaria, elaborate dall'insieme degli attori economici sotto la supervisione di organismi di normazione.

### **Norme armonizzate**

Le norme armonizzate sono norme europee adottate da **organismi di normazione** (CEN, CENELEC, etc.) su mandato della Commissione Europea.

Traducono le esigenze di risultati enunciate dalle direttive in specifiche tecniche che ne garantiscono il raggiungimento.

Contrariamente ai requisiti essenziali, le norme armonizzate sono facoltative, ad eccezione della Direttiva "Prodotti da costruzione", 89/106/CEE, per la quale tali norme sono obbligatorie.

Se il fabbricante decide di applicarle, beneficia di una presunzione di conformità ai requisiti essenziali.





Se decide invece di non applicarle, ha l'obbligo di provare che i suoi prodotti sono conformi ai requisiti essenziali ricorrendo ad altri metodi di prova (ad esempio, mediante specifiche tecniche esistenti).

Il riferimento della norma armonizzata deve essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea ed essere trasposto a livello nazionale.

In Italia è l'UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione) che è incaricato di trasporre le norme europee armonizzate (EN) in norme nazionali. Le norme europee sono inoltre sistematicamente riprese, senza modifiche, in norme nazionali in tutti i Paesi della Spazio Economico Europeo (Ue, Islanda, Norvegia e Liechtenstein), con l'eliminazione obbligatoria delle norme nazionali divergenti.

### **Organismi di normazione**

Organismi incaricati dell'elaborazione delle norme

<b>Filiera d'appartenenza</b>	<b>Livello internazionale</b>	<b>Livello europeo</b>	<b>Livello nazionale</b>
Generalista	ISO	CEN	UNI
Elettronico	IEC	CENELEC	CEI
Telecomunicazioni	ITU	ETSI	CONCIT

### **Organismi notificati**

Le direttive "nuovo approccio" spesso esigono che i prodotti, prima di essere immessi in commercio, siano certificati da organismi terzi. Questi organismi sono laboratori o organismi ispettivi e di certificazione, generalmente noti come "organismi notificati". Devono rispondere a determinati requisiti specifici (competenza, indipendenza, imparzialità, ecc.) e sono notificati dagli Stati membri alla Commissione Europea. Sono incaricati d'applicare le procedure di valutazione rispetto alla conformità ai prodotti che vengono loro sottoposti e garantiscono la conformità degli stessi ai requisiti imposti dalla normativa, il loro grado di sicurezza e di conformità rispetto all'uso previsto.

### **Requisiti essenziali**

I "requisiti essenziali" sono generalmente relativi a salute, sicurezza e/o ambiente. Precisano, ad esempio, le proprietà meccaniche, fisiche, o chimiche di un prodotto e alle quali il fabbricante deve obbligatoriamente conformarsi.

Sono normalmente indicati negli allegati delle direttive "nuovo approccio".

Non devono essere confusi con le norme armonizzate, poiché - diversamente da queste - sono obbligatori.

### **Specifiche tecniche**

Sono le caratteristiche richieste da un prodotto (quali ad esempio il livello di qualità o proprietà d'impiego, la sicurezza, le dimensioni, etc.) enunciate in modo tecnico ed estremamente preciso. Tali specifiche sono molto più dettagliate dei requisiti essenziali.

A partire dal "nuovo approccio", non fanno più parte di un'armonizzazione obbligatoria a livello comunitario: il fabbricante è libero d'applicare la specifica tecnica che più ritiene adatta al raggiungimento dei requisiti essenziali previsti dalle direttive applicabili.



## Scheda 2

### Elenco delle direttive "nuovo approccio"

#### a) Direttive "nuovo approccio" che prevedono la marcatura CE

##### Giocattoli

- Direttiva 88/378/CEE, modificata dalla direttiva 93/68/CEE.
- Recepimento italiano: D.Lgs. n. 313 del 27.9.1991, modificato dal D.Lgs. n. 41 del 24.2.1997.
- Link:
- sito (in inglese) della Commissione Europea

 <http://ec.europa.eu/enterprise/toys>

- guida della Camera di commercio di Torino "Compri un giocattolo? Vai sul sicuro", scaricabile dal sito

 <http://www.to.camcom.it/guidadiritti>

Note: la Commissione Europea ha proposto nel gennaio 2008 una proposta di revisione della Direttiva "Giocattoli", volta a rendere più restrittive alcune regole in materia, a maggior garanzia della sicurezza dei consumatori. Per ulteriori informazioni sulla proposta si rimanda al sito internet

 [http://ec.europa.eu/enterprise/toys/2008\\_108\\_directive.htm](http://ec.europa.eu/enterprise/toys/2008_108_directive.htm)

##### Macchine

- Direttiva 98/37/CE, che ha sostituito la precedente Direttiva 89/392/CE, "codificando" in un unico testo la Direttiva originale con le modifiche successive.  
NB: la Direttiva 98/37/CE è stata abrogata dalla Direttiva 2006/42/CE (cosiddetta Direttiva di "rifusione"), che doveva essere recepita dagli Stati membri entro il 29.6.2008. Le disposizioni della nuova Direttiva saranno applicabili a partire dal 29.12.2009, per cui fino a tale data si continuerà a fare riferimento alla Direttiva 98/37/CE.
- Recepimento italiano: la Direttiva 89/392/CEE è stata recepita in Italia con il Dpr n. 459 del 24.7.1996. Dal momento che la Direttiva 98/37/CE si è limitata a codificare la regolamentazione precedente, i riferimenti del recepimento italiano rimangono i precedenti (cioè il Dpr 459/96).
- Link: sito (in inglese) della Commissione Europea

 [http://ec.europa.eu/enterprise/mechan\\_equipment/machinery](http://ec.europa.eu/enterprise/mechan_equipment/machinery)

##### Materiale elettrico in bassa tensione

- Direttiva 2006/95/CE, che ha codificato in un unico provvedimento la Direttiva 73/23/CEE e le successive modifiche.
- Recepimento italiano: Legge n. 791 del 18.10.1977, modificata dal D.Lgs. n. 626 del 25.11.1996, che ha recepito la Direttiva 93/68 introducendo a partire dal 1° gennaio 1997 l'obbligo di marcatura CE. Ulteriori modifiche (riguardanti in particolare le sanzioni) sono state disposte dal D.Lgs. n. 277 del 31.7.1997.





La Direttiva 2006/95/CE, trattandosi di un provvedimento di mera codifica, non richiede nuove disposizioni di recepimento da parte degli Stati membri.

- Link: sito [in inglese] della Commissione Europea



[http://ec.europa.eu/enterprise/electr\\_equipment/lv](http://ec.europa.eu/enterprise/electr_equipment/lv)

In particolare, è possibile scaricare le utili guidelines per l'applicazione della Direttiva.

#### **Compatibilità elettromagnetica**

- Direttiva 2004/108/CE, che ha abrogato la precedente Direttiva 89/336/CEE.
- Recepimento italiano: con D.Lgs. n. 194 del 6.11.2007.
- Link: sito [in inglese] della Commissione Europea



[http://ec.europa.eu/enterprise/electr\\_equipment/emc](http://ec.europa.eu/enterprise/electr_equipment/emc)

In particolare, è possibile scaricare l'utile "Guide for the EMC Directive 2004/108/EC".

#### **Apparecchiature radio e apparecchiature terminali di telecomunicazione**

- Direttiva 1999/5/CE, che ha sostituito la precedente Direttiva 91/263/CEE.
- Recepimento italiano: D.Lgs. n. 269 del 9.5.2001, che ha subito modifiche di dettaglio ad opera delle Leggi n. 306 del 31.10.2003, n. 29 del 25.1.2006 e n. 13 del 6.2.2007.
- Link: sito [in inglese] della Commissione Europea



<http://ec.europa.eu/enterprise/rtte>

#### **Rendimento energetico di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni di uso domestico**

- Direttiva 96/57/CE, modificata dalle Direttive 2005/32/CE e 2008/28/CE.
- Recepimento italiano: Decreto Ministero Industria 10 novembre 1999.

#### **Requisiti di efficienza energetica degli alimentatori per lampade fluorescenti**

- Direttiva 2000/55/CE, modificata dalle Direttive 2005/32/CE e 2008/28/CE.
- Recepimento italiano: Decreto Ministero Attività Produttive 26 marzo 2002.

#### **Progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia (ecodesign)**

- Direttiva 2005/32/CE, modificata dalla Direttiva 2008/28/CE.
- Recepimento italiano: la Direttiva 2005/32/CE è stata recepita con D.Lgs. n. 201 del 6.11.2007.
- Link: sito [in inglese] della Commissione Europea



[http://ec.europa.eu/enterprise/eco\\_design](http://ec.europa.eu/enterprise/eco_design)

#### **Prodotti da costruzione**

- Direttiva 89/106/CEE, modificata dalla Direttiva 93/68/CEE.
- Recepimento italiano: Dpr n. 246 del 21.4.1993, modificato dal Dpr n. 499 del 10.12.1997, che ha recepito le modifiche apportate dalla Direttiva 93/68/CEE.







- Link:
  - sito (in inglese) della Commissione Europea

 <http://ec.europa.eu/enterprise/construction>

- sito (in italiano)

 <http://www.aedilitia.itc.cnr.it>

#### **Dispositivi di protezione individuali**

- Direttiva 89/686/CEE, modificata dalle Direttive 93/68/CEE, 93/95/CEE e 96/58/CEE.
- Recepimento italiano: D.Lgs. n. 475 del 4.12.1992, modificato dal D.Lgs. n. 10 del 2.1.1997, che ha recepito le Direttive 93/68/CEE, 93/95/CEE e 93/58/CEE.
- Link: sito (in inglese) della Commissione Europea

 [http://ec.europa.eu/enterprise/mechan\\_equipment/ppe](http://ec.europa.eu/enterprise/mechan_equipment/ppe)

In particolare, è possibile scaricare le utili guidelines per l'applicazione della Direttiva.

#### **Apparecchi a gas**

- Direttiva 90/396/CEE, modificata dalla Direttiva 93/68/CEE.
- Recepimento italiano: Dpr n. 661 del 15.11.1996.
- Link: sito (in inglese) della Commissione Europea

 [http://ec.europa.eu/enterprise/gas\\_appliances](http://ec.europa.eu/enterprise/gas_appliances)

#### **Caldaje ad acqua calda**

- Direttiva 92/42/CEE, modificata dalle Direttive 93/68/CEE, 2005/32/CE e 2008/28/CE.
- Recepimento italiano: Dpr n. 660 del 15.11.1996, modificato dal D.Lgs. n. 201 del 6.11.2007.

#### **Recipienti semplici a pressione**

- Direttiva 87/404/CEE, modificata dalle Direttive 90/488/CEE e 93/68/CEE.
- Recepimento italiano: D.Lgs. n. 311 del 27.9.1991, modificato dal D.Lgs. n. 42 del 24.2.1997, che ha recepito la Direttiva 93/68/CEE.
- Link: sito (in inglese) della Commissione Europea

 [http://ec.europa.eu/enterprise/pressure\\_equipment](http://ec.europa.eu/enterprise/pressure_equipment)

#### **Attrezzature a pressione (PED)**

- Direttiva 97/23/CE.
- Recepimento italiano: D.Lgs. n. 93 del 25.2.2000.
- Link: sito (in inglese) della Commissione Europea

 [http://ec.europa.eu/enterprise/pressure\\_equipment/ped](http://ec.europa.eu/enterprise/pressure_equipment/ped)





#### **Dispositivi medici**

- Direttiva 93/42/CE, modificata dalle Direttive 98/79/CE, 2000/70/CE, 2001/104/CE, 2007/47/CE.
- Recepimento italiano: D.Lgs. n. 46 del 24.2.1997, modificato dal D.Lgs. n. 95 del 25.2.1998, D.Lgs. n. 332 del 8.9.2000, e dal D.Lgs. n. 271 del 31.10.2002.
- Link:
  - sito della Commissione Europea (in inglese)



[http://ec.europa.eu/enterprise/medical\\_devices](http://ec.europa.eu/enterprise/medical_devices)

- sito del Ministero della Sanità



<http://www.ministerosalute.it/dispositivi>

Note: per quanto riguarda i dispositivi fabbricati con tessuti di origine animale, disposizioni specifiche sono dettate dalla Direttiva 2003/32/CE.

#### **Dispositivi medici impiantabili attivi**

- Direttiva 90/385/CEE, modificata dalle Direttive 93/42/CEE, 93/68/CEE e 2007/47/CE.
- Recepimento italiano: D.Lgs. n. 507 del 14.12.1992, modificato dal D.Lgs. n. 256 del 19.3.1996.
- Link: sito (in inglese) della Commissione Europea



[http://ec.europa.eu/enterprise/medical\\_devices](http://ec.europa.eu/enterprise/medical_devices)

#### **Dispositivi medico-diagnostici in vitro**

- Direttiva 98/79/CE.
- Recepimento italiano: D.Lgs. n. 332 del 8.9.2000.
- Link: sito (in inglese) della Commissione Europea



[http://ec.europa.eu/enterprise/medical\\_devices](http://ec.europa.eu/enterprise/medical_devices)

#### **Esplosivi per uso civile**

- Direttiva 93/15/CEE.
- Recepimento italiano: D.Lgs. n. 7 del 2.1.1997.
- Link: sito (in inglese) della Commissione Europea



<http://ec.europa.eu/enterprise/chemicals/legislation/explosives>

#### **Apparecchi e sistemi di protezione utilizzati in atmosfera esplosiva (Atex)**

- Direttiva 94/9/CEE.
- Recepimento italiano: Dpr n. 126 del 23.3.1998.
- Link: sito (in inglese) della Commissione Europea



<http://ec.europa.eu/enterprise/atex>





#### **Strumenti per pesare a funzionamento non automatico**

- Direttiva 90/384/CEE, modificata dalla Direttiva 93/68/CEE.
- Recepimento italiano: D.Lgs. n. 517 del 29.12.1992, modificato dal D.Lgs. n. 40 del 24.2.1997, che ha recepito la Direttiva 93/68/CEE.

#### **Imbarcazioni da diporto**

- Direttiva 94/25/CEE modificata dalla Direttiva 2003/44/CE.
- Recepimento italiano: D.Lgs. n. 436 del 14.8.1996, modificato dal D.Lgs. n. 171 del 18.7.2005.
- Link: sito (in inglese) della Commissione Europea



[http://ec.europa.eu/enterprise/maritime/maritime\\_regulatory/directive\\_94\\_25.htm](http://ec.europa.eu/enterprise/maritime/maritime_regulatory/directive_94_25.htm)

#### **Ascensori**

- Direttiva 95/16/CE, modificata dalla Direttiva 2006/42/CE.
- Recepimento italiano: Dpr 162 del 30.4.1999.
- Link: sito (in inglese) della Commissione Europea



[http://ec.europa.eu/enterprise/mechan\\_equipment/lifts](http://ec.europa.eu/enterprise/mechan_equipment/lifts)

#### **Impianti a fune adibiti al trasporto di persone**

- Direttiva 2000/9/CE.
- Recepimento italiano: D.Lgs. n. 210 del 12.6.2003, modificato dal D.Lgs. n. 152 del 10.6.2004.

#### **Emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto**

- Direttiva 2000/14/CE, modificata dalla direttiva 2005/88/CE.
- Recepimento italiano: D.Lgs n. 262 del 4.9.2002.
- Link: sito (in inglese) della Commissione Europea



[http://ec.europa.eu/enterprise/mechan\\_equipment/noise](http://ec.europa.eu/enterprise/mechan_equipment/noise)

#### **Strumenti di misura**

- Direttiva 2004/22/CE.
- Recepimento italiano: D.Lgs. n. 22 del 2.2.2007, modificato con D.Lgs. n. 28 del 28.1.2008.
- Link: sito (in inglese) della Commissione Europea



[http://ec.europa.eu/enterprise/prepack/ms\\_inst/index\\_meas\\_in\\_en.htm](http://ec.europa.eu/enterprise/prepack/ms_inst/index_meas_in_en.htm)

#### **Articoli pirotecnici**

- Direttiva 2007/23/CE.

Note: gli Stati membri devono recepire la Direttiva entro il 4 gennaio 2010. A seconda della categoria di articolo pirotecnico, le disposizioni della Direttiva saranno applicabili a partire dal 4/7/2010 o dal 4/7/2013.



**b) Direttive “nuovo approccio” che prevedono un marchio specifico diverso dal marchio CE**

**Attrezzature a pressione trasportabili**

- Direttiva 1999/36/CE, modificata dalle Direttive 2001/2/CE e 2002/50/CE.
- Recepimento italiano: D.Lgs. n. 23 del 2.2.2002, modificato dal D.Lgs. n. 43 del 18.2.2003.


**Equipaggiamento marittimo**

- Direttiva 96/98/CE, modificata dalle Direttive 98/85/CE, 2001/53/CE e 2002/75/CE.
- Recepimento italiano: Dpr n. 407 del 6.10.1999, modificato dal D.M. n. 279 del 9.9.2003.

### Scheda 3

## Il percorso della marcatura CE: diagramma di flusso

In questa pagina abbiamo cercato di rappresentare graficamente il percorso logico che si dovrebbe seguire quando ci si domanda se un prodotto deve o meno essere marcato CE. Nei riquadri verdi accanto al diagramma di flusso abbiamo inserito i rimandi ai capitoli della guida rilevanti o ad altri testi [o siti internet] utili.



## Scheda 4

### Casi pratici

Proviamo ad applicare il diagramma di flusso dell'Allegato 3 ad alcuni casi pratici, selezionati fra i quesiti pervenuti recentemente all'Enterprise Europe Network della Camera di commercio di Torino.

#### **1) È necessaria la marcatura CE per i parastinchi? Il prodotto rientra in una o più direttive "nuovo approccio"?**

Il parastinchi serve a proteggere una parte del corpo da un urto, pertanto il prodotto può potenzialmente rientrare nella Direttiva 89/686/CEE sui dispositivi di protezione individuale (DPI).

L'art. 1, par. 2 della Direttiva infatti definisce come DPI "qualsiasi dispositivo o articolo destinato a essere indossato o tenuto da una persona affinché essa sia protetta nei confronti di uno o più rischi che potrebbero metterne in pericolo la salute e la sicurezza" ed in tale definizione sembrano rientrare anche i parastinchi.

#### **Non è contemplato fra i prodotti esclusi?**

L'allegato I della Direttiva prevede una serie di dispositivi esclusi dal campo di applicazione (per esempio, dispositivi per le forze armate o di autodifesa, etc. ), ma i parastinchi non sembrano rientrare tra queste categorie.

Questa interpretazione è avvalorata dalle guidelines interpretative della Direttiva 89/686/CEE (disponibili solo in lingua inglese) predisposte dalla Commissione Europea e scaricabili dal sito internet:



[http://ec.europa.eu/enterprise/mechan\\_equipment/ppe/ppe\\_guidelines.pdf](http://ec.europa.eu/enterprise/mechan_equipment/ppe/ppe_guidelines.pdf)

Si veda in particolare il paragrafo 1.1.1 (pag. 6 del documento) dove si dice che "The field of PPE is not limited to equipment used by employees or workers in general, but extends to areas unconnected with work, such as sports and leisure activities. Sunglasses, cycling or riding helmets, gardening gloves, shin-guards for footballers, harnesses for mountaineering, are all PPE".

#### **Verifica dei requisiti sicurezza applicabili al prodotto previsti dalle direttive applicabili**

I requisiti essenziali sono elencati nell'allegato II della Direttiva 89/686/CEE.

#### **Verifica di eventuali norme tecniche armonizzate**

L'ente di normazione europeo CEN ha adottato, su mandato della Commissione Europea, una norma tecnica specifica relativa ai parastinchi, la EN 13061:2001, poi tradotta in italiano dall'UNI, l'ente di normazione nazionale.

Norme armonizzate: UNI EN 13061:2001 - Indumenti di protezione - Parastinchi per giocatori di calcio - Requisiti e metodi di prova.

La norma può essere consultata presso il Punto UNI della Camera di commercio di Torino o acquistata on line tramite il sito dell'UNI:



<http://webstore.uni.com>





Pur trattandosi di norme volontarie, l'applicazione delle stesse da parte del fabbricante conferisce al prodotto una presunzione di conformità ai requisiti di sicurezza della Direttiva. Qualora le norme non esistano o il fabbricante decida di non seguirle, dovrà invece dimostrare nella documentazione quali soluzioni tecniche ha adottato per rispondere ai requisiti di sicurezza.

#### **Verifica della procedura di valutazione della conformità applicabile al prodotto**

Occorre capire in quale delle tre categorie di prodotti contemplate dalla Direttiva possano ricadere i parastinchi. La classificazione è infatti rilevante al fine di stabilire quale procedura deve seguire il produttore per attestare la conformità del prodotto ai requisiti di sicurezza della Direttiva.

Le tre categorie sono elencate con chiarezza nell'art. 4 del D.Lgs. 4.12.92, n. 475, che recepisce in Italia la Direttiva 89/66/CEE.

1. Appartengono alla prima categoria i DPI di progettazione semplice destinati a salvaguardare la persona da rischi di danni fisici di lieve entità. Nel progetto deve presupporre che la persona che usa il DPI abbia la possibilità di valutarne l'efficacia e di percepire, prima di riceverne pregiudizio, la progressiva verifica di effetti lesivi.

Rientrano esclusivamente nella prima categoria i DPI che hanno la funzione di salvaguardare da:

- a) azioni lesive di lieve entità prodotte da strumenti meccanici;
- b) azioni lesive di lieve entità causate da prodotti detergenti;
- c) rischi derivanti dal contatto o da urti con oggetti caldi, che non espongano ad una temperatura superiore ai 50°C;
- d) ordinari fenomeni atmosferici nel corso di attività professionali;
- e) urti lievi e vibrazioni inidonei a raggiungere organi vitali ed a provocare lesioni a carattere permanente;
- f) azione lesiva dei raggi solari.

2. Appartengono alla seconda categoria i DPI che non rientrano nelle altre due categorie.

3. Appartengono alla terza categoria i DPI di progettazione complessa destinati a salvaguardare da rischi di morte o di lesioni gravi e di carattere permanente.

Nel progetto deve presupporre che la persona che usa il DPI non abbia la possibilità di percepire tempestivamente la verifica istantanea di effetti lesivi.

Nelle guidelines (si veda pag. 94 del documento) si afferma che, come regola generale, le attrezzature sportive rientrano nella categoria 1 "*Sports equipment (in particular sport shoes) and/or accessories (whether or not detachable) designed and manufactured to protect against minor impacts and vibrations which do not affect vital areas of the body and whose effects cannot cause irreversible lesions.*"

C'è però un'importante **eccezione relativa proprio ai parastinchi (shin-guards)**: "*Note: sport shin-guards (e.g. for football, hockey) and protective equipment are generally category 2 unless designed only for protection against minor impacts.*"

La formulazione adottata dalle guidelines fa però sorgere un nuovo problema di interpretazione, perché afferma che i parastinchi per calcio rientrano **generalmente** nella categoria 2, **salvo che** siano progettati per proteggere da impatti lievi (in tal caso rientrerebbero invece nella categoria 1).





### **Preparazione del fascicolo tecnico**

Il contenuto minimo del fascicolo tecnico (o documentazione tecnica) è elencato nell'allegato III della Direttiva 89/686/CEE.

### **È necessario l'intervento di un organismo notificato?**

Dipende dall'interpretazione relativa alla procedura di valutazione applicabile al caso concreto (si veda sopra), perché:

- se il prodotto rientra nella categoria 1, allora sarà sufficiente la dichiarazione di conformità da parte del fabbricante (eventualmente dopo aver effettuato prove per verificare la conformità del prodotto ai requisiti della Direttiva) e l'apposizione del marchio CE, sempre da parte del produttore;
- se invece rientra nella categoria 2, il fabbricante per poter redigere la dichiarazione di conformità e apporre il marchio CE dovrà preliminarmente sottoporre ad un Organismo notificato un campione del prodotto ed ottenere (ovviamente in caso di esito positivo dell'esame) da questi un attestato di certificazione CE.

L'elenco degli organismi notificati è disponibile nella banca dati della Commissione Europea Nando:



<http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando>

### **Dichiarazione CE di conformità**

Il modello di dichiarazione di conformità è previsto dall'allegato VI della Direttiva 89/686/CEE.

### **Apposizione del marchio CE**

La rappresentazione grafica del marchio CE è contenuta nell'allegato IV della Direttiva 89/686/CEE.

### **Riferimenti normativi**

- Testo della Direttiva 89/686/CEE (consolidato con le modifiche successive):



[http://ec.europa.eu/enterprise/mechan\\_equipment/ppe/cons\\_it.pdf](http://ec.europa.eu/enterprise/mechan_equipment/ppe/cons_it.pdf)

- La Direttiva 89/686/CEE è stata recepita in Italia con il D.Lgs. 4.12.92, n. 475 (pubblicato sul S.O. alla GURI n. 289 del 9.12.1992), modificato dal D.Lgs. 2.1.97, n. 10 (pubblicato sulla GURI n. 24 del 30.1.1997).

### **Link utili**

- Sito della Commissione Europea (in inglese) dedicato alla direttiva DPI:



[http://ec.europa.eu/enterprise/mechan\\_equipment/ppe](http://ec.europa.eu/enterprise/mechan_equipment/ppe)

- Da questo sito è possibile scaricare il testo delle citate guidelines per l'applicazione della direttiva DPI:



[http://ec.europa.eu/enterprise/mechan\\_equipment/ppe/guide.htm](http://ec.europa.eu/enterprise/mechan_equipment/ppe/guide.htm)







## 2) È necessaria la marcatura CE per i puzzle?

### Il prodotto rientra in una o più direttive “nuovo approccio”?

I puzzle sembrerebbero poter rientrare nel campo di applicazione della Direttiva comunitaria “Giocattoli” 88/378/CEE, recepita in Italia dal D.Lgs. 27 settembre 1991, n. 313.



[http://www.tuttocamere.it/files/attivita/1991\\_313.pdf](http://www.tuttocamere.it/files/attivita/1991_313.pdf)

L’art. 1 del D.Lgs. 313 del 27.9.1991 indica che “*si intende per giocattolo qualsiasi prodotto concepito o manifestamente destinato ad essere utilizzato a fini di gioco da minori di anni 14, compresi gli eventuali relativi apparecchi di installazione d’uso ed altri accessori*”. In questa definizione rientrano anche i puzzle, purché non siano manifestamente destinati ad adulti (o a minori con età superiore a 14 anni).

### Non è contemplato fra i prodotti esclusi?

L’art. 2 del D.Lgs. indica che “*non sono considerati giocattoli i prodotti elencati nell’allegato I*”. Tale allegato, al punto 8, precisa che sono esclusi “*puzzle di oltre 500 pezzi o senza modello, destinati agli specialisti*” (che avrebbero potuto comunque essere esclusi dal campo di applicazione della Direttiva in quanto generalmente non destinati a minori di 14 anni).

### Verifica dei requisiti di sicurezza applicabili al prodotto previsti dalle direttive applicabili

I requisiti essenziali di sicurezza dei giocattoli sono elencati nell’allegato II della Direttiva 88/378/CEE.

### Verifica di eventuali norme tecniche armonizzate

L’art. 5 della Direttiva 88/378/CEE, relativamente alla presunzione di conformità, afferma che si presumono sicuri i giocattoli fabbricati in conformità alle norme nazionali che li riguardano e che recepiscono le norme armonizzate comunitarie.

Nel caso dei puzzle, l’elenco delle norme armonizzate europee relative alla Direttiva “Giocattoli” non sembra però comprendere norme specifiche per questo tipo di prodotto.



<http://ec.europa.eu/enterprise/toys>

### Verifica della procedura di valutazione di conformità applicabile al prodotto

Qualora nella fabbricazione le norme tecniche non siano state integralmente osservate, o quando (come per i puzzle) non esistano, i giocattoli possono essere immessi sul mercato soltanto dopo aver ricevuto un attestato CE del tipo, con il quale un organismo dichiara la conformità dei giocattoli ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla Direttiva.

### Preparazione del fascicolo tecnico

In base all’art. 8 della Direttiva 88/378/CEE, il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità tiene a disposizione, ai fini di controllo, le seguenti informazioni:

- una descrizione dettagliata della fabbricazione;
- una descrizione dei mezzi (come l’impiego di un protocollo d’esame, di una scheda tecnica) con cui il fabbricante si accerta della conformità al modello autorizzato;
- l’indirizzo dei luoghi di fabbricazione e di immagazzinamento;





- copie dei documenti che il fabbricante ha presentato conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, ad un organismo abilitato;
- il certificato di prova del campione o copia conforme.

#### **È necessario l'intervento di un organismo notificato?**

Come abbiamo visto sopra, non essendo state seguite norme tecniche (perché non esistenti), si rende necessario l'intervento di un organismo notificato. L'elenco degli organismi notificati è disponibile nella banca dati della Commissione Europea Nando:

 <http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando>

#### **Dichiarazione CE di conformità**

La Direttiva "Giocattoli", unica eccezione nel quadro delle direttive che prevedono la marcatura CE, non richiede la dichiarazione CE di conformità.

Esistono due differenti tipi di dichiarazione:

1. attestato CE di conformità: si riferisce solo ad alcune caratteristiche del giocattolo e rispetta alcune delle norme EN (ad esempio, EN/71, EN 71/2, EN 71/3);
2. attestato CE del tipo: "è stata effettuata un'analisi di laboratorio completa che assicura il giocattolo a 365°".

#### **Apposizione del marchio CE**

L'allegato V del D.Lgs. 313 stabilisce le modalità d'apposizione del marchio CE sul prodotto.

#### **Riferimenti normativi**

- Direttiva 88/378/CEE;
- D.Lgs. 27 settembre 1991, n. 313.

#### **Link utili**

- Commissione Europea, DG Imprese:

 <http://ec.europa.eu/enterprise/toys>

- Camera di commercio di Torino, "Guide ai diritti - Compri un giocattolo? Vai sul sicuro":

 <http://www.to.camcom.it/guidadiritti>

#### **3) È necessaria la marcatura CE per i ventilatori?**

##### **Il prodotto rientra in una o più direttive "nuovo approccio"?**

Dato il funzionamento elettrico il prodotto dovrebbe rientrare, ai fini dell'apposizione della marcatura CE, nelle seguenti Direttive:

- Direttiva 2006/95/CE sul materiale elettrico entro taluni limiti di tensione;
- Direttiva 2004/108/CE sulla compatibilità elettromagnetica (EMC).

L'art. 1 della Direttiva 2006/95/CE definisce come "materiale elettrico" *"ogni materiale elettrico destinato ad essere adoperato ad una tensione nominale compresa fra 50 e 1.000 V in corrente alternata e fra 75 e 1.500 V in corrente continua"*. Occorre quindi prestare attenzione al valore della tensione nominale.





La Direttiva 2004/108/CE si applica agli apparecchi che possono generare perturbazioni elettromagnetiche, ma l'art. 1.3 precisa che *“la presente Direttiva non si applica alle apparecchiature che, per loro natura e per le loro caratteristiche fisiche:*

- a) sono incapaci di generare o contribuire a generare emissioni elettromagnetiche che superano un livello compatibile con il regolare funzionamento delle apparecchiature radio e di telecomunicazione e di altre apparecchiature;*
- b) funzionano senza deterioramento inaccettabile in presenza delle perturbazioni elettromagnetiche abitualmente derivanti dall'uso al quale sono destinate”.*

Si può ritenere che un semplice ventilatore per uso domestico possa rientrare nella definizione dell'art. 1.3 e possa pertanto ritenersi escluso dall'applicazione della Direttiva EMC. Si veda, a questo proposito, la “Guide for the EMC Directive 2004/108/EC” scaricabile dal sito:



[http://ec.europa.eu/enterprise/electr\\_equipment/emc](http://ec.europa.eu/enterprise/electr_equipment/emc)

#### **Non è contemplato fra i prodotti esclusi?**

L'allegato II della Direttiva 2006/95/CE prevede una serie di esclusioni [ad esempio, i contatori elettrici], ma i ventilatori non sono compresi in queste categorie.

#### **Verifica dei requisiti di sicurezza applicabili al prodotto previsti dalle direttive applicabili**

I requisiti essenziali previsti per il materiale elettrico destinato ad essere adoperato ad una tensione nominale compresa tra 50 e 1.000 V per la corrente alternata e tra 75 e 1.500 V per la corrente continua sono elencati nell'allegato I della Direttiva 2006/95/CE.

#### **Verifica di eventuali norme tecniche armonizzate**

Per quanto riguarda il settore in questione, gli enti di normazione competenti sono il CENELEC a livello europeo e il CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano) a livello italiano.

La norma armonizzata che risulta applicabile ai ventilatori è la seguente: CEI EN 60335-2-80 “Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare. Parte 2: Norme particolari per ventilatori”.

Inoltre, pur non rientrando tra le norme armonizzate, anche la seguente norma è applicabile al prodotto in questione: CEI EN 60704-2-7 “Apparecchi elettrici per uso domestico e similare. Codice di prova per la determinazione del rumore aereo emesso dagli apparecchi elettrici per uso domestico e similare Parte 2: Norme particolari per ventilatori”.

Le norme possono essere acquistate dal CEI:



<http://www.ceiuni.it/homeNorme.html>

Ricordiamo che, pur trattandosi di norme volontarie, l'applicazione delle stesse da parte del fabbricante conferisce al prodotto una presunzione di conformità ai requisiti di sicurezza della Direttiva. Qualora le norme non esistano o il fabbricante decida di non seguirle, dovrà invece dimostrare nella documentazione quali soluzioni tecniche ha adottato per rispondere ai requisiti di sicurezza.





### **Verifica della procedura di valutazione di conformità applicabile al prodotto**

La procedura base per la valutazione della conformità prevista dalla Direttiva "Bassa tensione" è quella generalmente nota come autocertificazione in cui è lo stesso fabbricante che attesta la conformità del prodotto ai requisiti essenziali. La Direttiva peraltro prevede che, in caso di contestazione, il costruttore possa presentare una relazione tecnica elaborata da un organismo notificato.

La documentazione tecnica deve consentire di valutare la conformità del materiale elettrico ai requisiti della direttiva, come previsto dall'allegato III della Direttiva stessa.

### **Preparazione del fascicolo tecnico**

Il contenuto minimo del fascicolo tecnico (o documentazione tecnica) è elencato nell'allegato IV "Controllo interno della fabbricazione" della Direttiva 2006/95/CE.

### **È necessario l'intervento di un organismo notificato?**

L'intervento non è necessario (si veda quanto detto sopra a proposito delle procedure di valutazione di conformità applicabili), ma in caso di contestazione il fabbricante può presentare una relazione, elaborata da un organismo notificato come citato nell'articolo 8 della Direttiva.

L'elenco degli organismi notificati è disponibile nella banca dati della Commissione Europea Nando:



<http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando>

### **Dichiarazione CE di conformità**

Gli elementi da inserire nella dichiarazione di conformità sono elencati dall'allegato III della Direttiva 2006/95/CE.

### **Apposizione del marchio CE**

La rappresentazione grafica del marchio CE è contenuta nell'allegato III della Direttiva 2006/95/CE.

### **Riferimenti normativi**

- Direttiva 2006/95/CE;
- Legge 18.10.1977, n. 791, modificata dal DLgs. 25.11.1996, n. 626 e dal DLgs. 31.7.97, n. 377.

### **Link utili**

- Sito della Commissione Europea (in inglese) dedicato al materiale elettrico:



[http://ec.europa.eu/enterprise/electr\\_equipment/lv](http://ec.europa.eu/enterprise/electr_equipment/lv)

- Da questo sito è possibile scaricare il testo delle citate Guidelines per l'applicazione della direttiva DPI:



[http://ec.europa.eu/enterprise/electr\\_equipment/lv/guides](http://ec.europa.eu/enterprise/electr_equipment/lv/guides)



## Scheda 5

### Contatti e link utili

#### La normativa europea on line

Tutte le normative comunitarie sono pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, consultabile gratuitamente tramite il portale Eur-lex:

 <http://eur-lex.europa.eu/it>

Il metodo più semplice per ricercare il testo di un provvedimento di cui si conoscono gli estremi (ad esempio, la Direttiva 2006/95/CE sul materiale elettrico) è quello di accedere alla sezione "Ricerca semplice" ed effettuare una ricerca per numero del documento, selezionando (nella voce "Riferimento del documento") il tipo di normativa (ad esempio, Direttiva) che si sta ricercando, l'anno (ad esempio, 2006) e il numero (95). È anche possibile effettuare ricerche con altri criteri, per esempio per argomento, parole nel titolo o nel testo dei provvedimenti, tipo di atto, etc.

Se il provvedimento è stato modificato, è generalmente possibile consultare anche la versione "consolidata", ovvero integrata con le modifiche successive (per la definizione di consolidamento, si veda il box a pag. 10).

Segnaliamo anche il portale Scadplus:

 [http://europa.eu/scadplus/scad\\_it.htm](http://europa.eu/scadplus/scad_it.htm)

dove è possibile reperire schede di sintesi (spesso anche in italiano) delle politiche e normative comunitarie.

#### La normativa italiana on line

Gli ultimi numeri della Gazzetta Ufficiale italiana sono consultabili gratuitamente sul sito:

 <http://www.gazzettaufficiale.it>

Per ricerche su provvedimenti meno recenti, segnaliamo il portale Normeinrete:

 <http://www.normeinrete.it>

Inoltre, i testi dei Decreti Legislativi attuativi delle direttive comunitarie sono raccolti, in ordine cronologico a partire dal 1996, sul sito internet del Parlamento Italiano alla seguente pagina:

 <http://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/dlattcee.htm>



### **New approach & Global approach**

 <http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach>

È la sezione del sito della Commissione Europea dedicata alle tematiche dell'armonizzazione tecnica. Il sito contiene, tra l'altro, i riferimenti alle norme armonizzate approvate per ciascuna direttiva comunitaria di armonizzazione tecnica e una utile guida della Commissione Europea all'attuazione delle direttive "nuovo approccio" (disponibile anche in italiano), che è possibile scaricare alla pagina:

 <http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/legislation/guide>

### **Nuovo approccio**

 <http://www.newapproach.org>

Il sito è stato realizzato in collaborazione dalla Commissione Europea con le principali organizzazioni di armonizzazione tecnica (CEN, CENELEC, ETSI) e contiene una panoramica sulle direttive di armonizzazione tecnica "nuovo approccio" e delle norme tecniche armonizzate. Sono inoltre presenti i link agli organismi europei di standardizzazione.

### **Organismi notificati**

 <http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando>

Sul sito internet della Commissione Europea è disponibile il portale Nando (New Approach Notified and Designated Organisations), tramite il quale è possibile accedere all'elenco degli organismi notificati nei vari Stati membri, utilizzando diversi criteri di ricerca (per Paese, per direttiva di riferimento, ricerca testuale, etc.).

### **Qualità e certificazione**

 <http://www.qec.it>

Il sito contiene informazioni su tematiche quali la qualità, la sicurezza sul luogo di lavoro, l'ambiente, la certificazione, le normative comunitarie sulla libera circolazione delle merci (in particolare sulla marcatura CE).

### **ISPESL**

 <http://www.ispesl.it>

Il sito dell'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del lavoro (ISPESL), che contiene numerose informazioni (compresi anche i testi di alcune normative) sull'applicazione della legislazione relativa alla sicurezza dei prodotti industriali e alla sicurezza sul luogo di lavoro.





### **Norme tecniche e norme armonizzate**

Oltre che sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie C (si veda sopra, "La normativa europea on line"), un elenco delle norme armonizzate pubblicate per ciascuna direttiva è reperibile sul sito:

 <http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/standardization/harmstds>

I riferimenti delle norme tecniche italiane e delle versioni in lingua italiana delle norme tecniche europee (comprese le norme armonizzate) possono essere reperiti sul sito dell'UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione):

 <http://www.uni.com>

Attraverso lo stesso sito è anche possibile acquistare le norme. Per ulteriori informazioni e per consultare le norme UNI è invece possibile rivolgersi al Punto UNI operativo presso il Centro di documentazione della Camera di commercio di Torino: tel. 011.5714717, e-mail: [documentazione@to.camcom.it](mailto:documentazione@to.camcom.it)

 <http://www.to.camcom.it/puntouni>

Per quanto riguarda le norme tecniche del settore elettronico ed elettrotecnico, l'ente di riferimento in Italia è il CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano):

 <http://www.ceiuni.it>

### **Club CE**

Il Club CE è un servizio che il Corep (Consorzio per la Ricerca e l'Educazione permanente) offre alle aziende interessate per aiutarle a risolvere alcuni problemi quali:

- l'aggiornamento sulla continua evoluzione della normativa, anche attraverso l'organizzazione di numerosi incontri tematici;
- l'individuazione delle prove da eseguire su determinati prodotti e la ricerca dei laboratori in grado di eseguirle;
- la consultazione gratuita delle norme tecniche del settore elettronico/elettrotecnico (norme CEI).

Il Club CE ha lo scopo di far crescere la cultura sulla marcatura CE soprattutto in quelle realtà che per dimensione o per struttura hanno difficoltà ad affrontare un problema fondamentale per la loro internazionalizzazione.

Gli iscritti al Club CE troveranno un servizio di sportello aperto in orario d'ufficio cui rivolgersi per ottenere informazioni, consigli e documentazione sui problemi sopra citati. Per ulteriori informazioni sulle modalità di adesione, contattare la Segreteria Club CE - COREP: tel. 011.5645107/5135, fax 011.564.5110, e-mail: [clubce@corep.it](mailto:clubce@corep.it)

 <http://www.clubce.corep.it>









## Alps - Enterprise Europe Network

**Unioncamere Piemonte**  
Via Cavour, 17  
10123 Torino  
Tel. 011 5669222  
Fax 011 5119144  
[www.pie.camcom.it/sportello.europa](http://www.pie.camcom.it/sportello.europa)

**Camera di commercio di Torino**  
Via San Francesco da Paola, 24  
10123 Torino  
Tel. 011 5716341  
Fax 011 5716346  
[www.to.camcom.it/ALPS](http://www.to.camcom.it/ALPS)

ISSN 1974-7179

## Sportello Europa presso le Camere di commercio piemontesi

**Camera di commercio di Alessandria**  
Via Vochieri, 58 - 15100 Alessandria  
Tel. 0131 3131 - Fax 0131 43186  
[www.al.camcom.it/sportello.europa](http://www.al.camcom.it/sportello.europa)

**Camera di commercio di Asti**  
Piazza Medici, 8 - 14100 Asti  
Tel. 0141 535211 - Fax 0141 535200  
[www.at.camcom.it/sportello.europa](http://www.at.camcom.it/sportello.europa)

**Camera di commercio di Biella**  
Via Aldo Moro, 15 - 13900 Biella  
Tel. 015 3599311 - Fax 015 3599370  
[www.bi.camcom.it/sportello.europa](http://www.bi.camcom.it/sportello.europa)

**Camera di commercio di Cuneo**  
Via E. Filiberto, 3 - 12100 Cuneo  
Tel. 0171 318711 - Fax 0171 696581  
[www.cn.camcom.it/sportello.europa](http://www.cn.camcom.it/sportello.europa)

**Camera di commercio di Novara**  
Via degli Avogadro, 4 - 28100 Novara  
Tel. 0321 338211 - Fax 0321 338338  
[www.no.camcom.it/sportello.europa](http://www.no.camcom.it/sportello.europa)

**Camera di commercio di Verbania**  
Strada del Sempione, 16 - 28831 Baveno (VB)  
Tel. 0323 912811 - Fax 0323 922054  
[www.vb.camcom.it/sportello.europa](http://www.vb.camcom.it/sportello.europa)

**Camera di commercio di Vercelli**  
Piazza Risorgimento, 12 - 13100 Vercelli  
Tel. 0161 5981 - Fax 0161 598265  
[www.vc.camcom.it/sportello.europa](http://www.vc.camcom.it/sportello.europa)

